

N. 567

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996

Integrazione dell'articolo 1938 del codice civile

ONOREVOLI SENATORI. - Il legislatore con l'articolo 10 della legge sulla trasparenza delle operazioni bancarie ha comminato la nullità delle fidejussioni per importo illimitato ed ha modificato anche l'articolo 1956 del codice civile che ha introdotto il divieto di rinunzie preventive a sollevare eccezioni di nullità.

L'intervento legislativo, che fu approvato all'unanimità dalle Commissioni finanze e tesoro in sede legislativa della Camera dei deputati il 4 dicembre 1990 e del Senato il 23 dicembre 1992, ha inteso porre fine agli abusi commessi in precedenza dagli istituti di credito a danno degli utenti.

La ragione della modifica legislativa fu rinvenuta nel principio di ordine pubblico che fosse chiaro al fidejussore la dimensione degli impegni che andava ad assumere e che la sua sorte non fosse rimessa alla discrezione del creditore.

Devesi altresì dire che ancora prima di codesta legge il problema della validità della fidejussione cosiddetta *omnibus* è stato quanto mai dibattuto ed una notevole parte della dottrina e la giurisprudenza di merito ebbero a negare la validità ai moduli bancari con importo in bianco.

A seguito di tale provvedimento legislativo è sorta controversia se lo stesso si applicava retrospettivamente alle liti pendenti o meno.

Nel senso del carattere interpretativo della norma che vieta le fidejussioni *omnibus* si sono espressi autori (G.Valcavi in Foro It. 1993, I, 2171; M. IacuanIELLO Bruggi, in Giur. It. 1992, I, da pag. 1300 a pag. 1312).

In effetti la legge sulla trasparenza bancaria dava un lungo termine di 120 giorni per l'entrata in vigore della legge affinché le stesse banche si mettessero in regola.

Il fatto poi che alla base del divieto delle fidejussioni *omnibus* stesse un principio di ordine pubblico, quale è dato riscontrare dai lavori preparatori della legge sulla trasparenza bancaria, conduce alla conclusione che la norma deve essere di lata ed indiscriminata applicazione.

Una applicazione delle nullità ai fidejussori che abbiano contratto obbligazioni successivamente alla legge e non anche a quelli anteriori, non solo è contraria ad un principio di logica comune, ma introduce una discriminazione e solleva un problema di illegittimità costituzionale.

Malgrado tutto questo, alcune decisioni recenti della Corte di Cassazione (quale Cass. civ., 25 agosto 1992 n. 9839) seguendo una consuetudine di pensiero inveterata, ha ritenuto valida la fidejussione *omnibus* contratta in precedenza, mentre quelle posteriori sarebbero nulle.

Come si è detto la dottrina ha manifestato diversità di opinione rispetto a codeste decisioni.

La opportunità di una norma di interpretazione autentica deriva dalla mole del contenzioso in essere e perciò degli interessi degli utenti del credito coinvolti e dalle ragioni di eguale trattamento giuridico dei cittadini di fronte ad una legge ispirata da un principio di ordine pubblico.

Si ravvisa, pertanto, opportuna proporre la seguente integrazione all'articolo 10 della legge sulla trasparenza delle operazioni bancarie ed in particolare modificando l'articolo 1938 del codice civile.

Si aggiunga che il legislatore dell'articolo 10, in sede di discussione preliminari sottolineò che la norma allora approvata pone fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinario che riguarda le fideiussioni *omnibus*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1938 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Le fidejussioni per importo illimitato sono nulle anche se rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154».

